

RATING DI LEGALITA'

Informativa ai sensi del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57

Premessa normativa

Il rating di legalità delle imprese nel processo istruttorio è stato introdotto dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed è disciplinato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57, recante il *"Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e dell'accesso al credito bancario"*.

Ai sensi della normativa richiamata, in sede di richiesta di finanziamento, l'impresa è tenuta a dichiarare il possesso del rating di legalità mediante iscrizione nell'apposito elenco, ai fini della possibile applicazione di misure di semplificazione e/o agevolazione con riferimento ai tempi e ai costi dell'istruttoria creditizia.

Obblighi informativi della banca

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57, gli intermediari bancari sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione contenente informazioni sui casi in cui il rating di legalità abbia inciso sui tempi di istruttoria, sui costi e/o sulle condizioni economiche applicate ai finanziamenti concessi.

Comunicazione

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza e Treviglio S.C. comunica che non risultano pervenute domande di finanziamento presentate da imprese che, all'atto della richiesta, abbiano dichiarato in essere in possesso del rating di legalità.